

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI ACCESSORI
FORMA "LIBRO MATRICOLA"**

CONTRAENTE	Azienda U.L.S.S. n. 8 - Berica Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.I. 02441500242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30/06/2025
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30/06/2028
RATEAZIONE	ANNUALE

Di seguito verranno riportate le sole garanzie integrative del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, il Codice Civile e ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1342 c.c. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei moduli o formulari predisposti dalla Società Assicuratrice, salvo che queste ultime non risultino più favorevoli al Contraente/Assicurato.

Qualora nel presente Capitolato non sia specificata la clausola, ma solo il richiamo alla garanzia, la stessa si intende prestata come disciplinata nei moduli o formulari predisposti dalla Società Assicuratrice

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa che presta l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Attestato di rischio:	il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Legge:	D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento	i Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni

CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del _____ alle ore 24.00 del _____ con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante PEC da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

In caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

E' facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente/Assicurato.

Per entrambe le proroghe sopra indicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

Art. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Art. 4 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Art. 5 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro ove ha sede il Contraente.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELLA CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

Periodicamente, con cadenza semestrale, la Società informerà il Contraente sullo stato dei sinistri denunciati, con comunicazione degli importi pagati nonché gli importi posti a riserva. Tale comunicazione verrà curata per la Società dall'Agenzia cui viene assegnata la gestione del contratto.

Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte in forma scritta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e/o e-mail salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 10 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto, la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CAPO II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 209/05 nonché di successive integrazioni o modificazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto e riportati nell'allegato A) Elenco veicoli e/o successive modifiche e integrazioni.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Garanzie Aggiuntive" di cui al Capo III della presente polizza, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali "Garanzie Aggiuntive".

L'assicurazione copre anche:

1. i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private;
2. la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
3. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
4. i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
5. la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
6. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
7. danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terze anche le persone disabili;
8. per le macchine agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
9. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
10. per i rimorchi e semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
11. la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;

Art. 2 - LIBRO MATRICOLA/TARIFFE APPLICATE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i mezzi da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA al Contraente ovvero, in caso di locazione in leasing, allo stesso locati ovvero intestati a terzi, qualora l'onere dell'assicurazione, per contratto, ricada sul Contraente.

Per i mezzi che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni di mezzi purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i mezzi oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo.

Le esclusioni di mezzi sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o furto o cessazione della circolazione.

Salvo il caso di furto, per le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa alle ore 24 del giorno in cui sono state notificate alla Società. Il premio di ciascun mezzo, in aumento o in diminuzione, viene calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

In caso di furto il contratto è risolto, limitatamente al solo certificato di assicurazione relativo al mezzo rubato, a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Le sospensioni di mezzi sono ammesse nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In caso di acquisto di veicoli in corso d'anno e/o sostituzione di veicoli, la garanzia sarà valida per i nuovi veicoli dalla data e dall'ora indicati sul corrispondente certificato di assicurazione.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice. Tale rimborso verrà conteggiato in sede di regolazione posticipata.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalla Società entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

Le differenze, attive e/o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento (farà fede la data di protocollazione di ricevimento del documento). La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, trascorso il quale la Società potrà agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti ai veicoli per cui non risulta pagato il premio nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 3 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
 - e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati su autocarri, anche se non addetti all'uso o al trasporto di cose;
 - f) se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- 2) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o il locatario) fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo email, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione dei fatti, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 5 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società, ai sensi dell'art.1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

Art. 6 – FORMULE TARIFFARIE

L'assicurazione viene prestata:

- per le autovetture nella forma Bonus/Malus in base alla classe di merito in vigore al momento dell'assicurazione;
- per i veicoli adibiti al trasporto di cose e ad uso speciale, gli autobus, gli autocarri, i ciclomotori, nella forma Tariffa Fissa (anche con eventuali clausole di sconto/maggiorazione in assenza/presenza di sinistri).

Art. 7 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell'attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

Art. 8 - COMUNICAZIONI SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti e-mail, PEC e telefonici.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato (con l'indicazione del relativo importo);
- sinistro aperto e posto a riserva (con l'indicazione del relativo importo a riserva);
- sinistro chiuso, senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- sinistro respinto (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

CAPO III – GARANZIE AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (Sempre operanti)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

C - Danni da inquinamento

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati sempreché occorsi durante la circolazione del mezzo.

D - Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila) per ogni sinistro.

Sono esclusi i danni alle cose, in uso, custodia o possesso del Contraente assicurato e quelli da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

E - Responsabilità Civile dei Trasportati

La Società assicura, nei limiti dei massimali della garanzia RCA della presente polizza, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, escluso i danni al veicolo stesso.

F - Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

G – Uso delle cinture di sicurezza

L'impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

H - Cristalli

La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi entro il limite di € 800,00.

I - Accordo sinistri catastrofali

La Società aderendo all'Accordo sinistri catastrofali in presenza di tali sinistri risarcirà il danno patito dall'Assicurato coinvolto secondo le modalità previste dall'accordo.

J - Danni accidentali veicoli di soccorso

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto comunque verificatosi, collisione con altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada.

Si intendono assicurati i veicoli di soccorso individuati nell'Elenco A) della presente polizza per i quali sia stata specificatamente prevista la presente garanzia, inclusi gli accessori, gli apparecchi audio-fono-visivi ed ogni altra attrezzatura fornita dalla casa costruttrice o installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, purché stabilmente installati sul veicolo assicurato.

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare la somma assicurata di ciascun veicolo per il quale sia stata specificatamente prevista la presente garanzia.

K – Imbrattamento tappezzeria

La Società, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

CAPO IV – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Massimali di garanzia Responsabilità Civile Auto:

L'Assicurazione è prestata per un massimale pari a € 12.000.000,00 per sinistro, con il limite di 10.000.000,00 euro per danni a persone e di 2.000.000,00 euro per danni a cose, senza l'applicazione di franchigie e scoperti.

Qualora la tariffa dell'Impresa di Assicurazione non preveda il massimale richiesto, l'Assicurazione dovrà essere prestata per il massimale – migliorativo per eccesso – immediatamente superiore.

Somme assicurate Danni accidentali veicoli di soccorso (lett. J garanzie aggiuntive) :

Il valore del mezzo così come risultante dai documenti di polizza, con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 150,00 per sinistro/veicolo.

Elenco veicoli (vedi allegato A)

N.B. L'offerta dovrà essere calcolata sulla base dell'elenco dei veicoli che costituisce l'attuale stato di rischio.

Alla Compagnia aggiudicataria sarà fornito per l'emissione del documento di polizza un elenco dei veicoli aggiornato in base al quale ricalcolare il premio annuo lordo anticipato tenendo conto degli eventuali movimenti intervenuti (inserimenti/esclusioni, nuove classi di merito di assegnazione, ecc.).

La Società

Il Contraente